

COMUNE DI BARRALI

Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO I.C.I

❖ Approvato con deliberazione C.C. N. 11 del 28.03.07

SOMMARIO

Articolo	Descrizione
1	Presupposto dell'imposta
2	Definizione di fabbricati ed aree
3	Terreni condotti direttamente
4	Soggetti passivi
5	Soggetti attivi
6	Base imponibile
7	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
8	Esenzioni
9	Riduzione dell'imposta
10	Nozione di abitazione principale
11	Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
12	Aree divenute in edificabili
13	Valore aree fabbricabili
14	Versamenti
15	Compensazioni
16	Dichiarazioni
17	Accertamento e nomina funzionario responsabile
18	Sanzioni ed interessi
19	Contenzioso
20	Compensi Speciali
21	Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone
22	Aggiornamento del classamento catastale
23	Norme abrogate
24	Rinvio dinamico
25	Entrata in vigore

Art.1
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.2
Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
 - a) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione coniugale tale condizione si considera soddisfatta, anche quando uno solo dei contitolari, avente i requisiti sopra indicati, sia proprietario del fondo nella misura minima del 50%. Inoltre il reddito fiscale complessivo del nucleo familiare interessato deve essere costituito per almeno il 60% da reddito prodotto dall'attività agricola. Nel reddito complessivo si computa anche il reddito da pensione diversa da quella agricola. Resta ferma la tassazione completa delle quote possedute da altri contitolari non qualificati.

Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica anche a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
 - c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e comunque quelli ricadenti nella zona "E" del P.U.C.

Art. 3

Terreni condotti direttamente

Al fine dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs. N. 504/199, riguardante i terreni considerati non fabbricabili ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, i contribuenti che si trovino nelle condizioni ivi indicate dovranno presentare entro il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza dell'agevolazione, apposita domanda in carta semplice che contenga:

- se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio, del codice fiscale;
- se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società o Ente, del codice fiscale e partita IVA, delle generalità, residenza o domicilio del rappresentante legale con l'indicazione della relativa carica;
- l'ubicazione e l'individuazione catastale delle aree;
- il tipo di coltura da realizzare in ciascuna delle suddette aree nell'anno di presentazione della domanda;
- la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste per l'applicazione dell'agevolazione;

Art. 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 5

Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art. 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta aggiorna il valore minimo delle aree edificabili.
5. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
4. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati od in metri cubi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la superficie è trasformata in vani catastali dividendola per il coefficiente 16, con arrotondamento al mezzo vano.

Art. 7

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione del Comune da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota stabilita dal Comune della precedente annualità.
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni.
3. Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 817 del codice civile, è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento oppure con successiva comunicazione gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili.

Art. 8

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni posseduti da gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art.7, lettera i), del D. Lgs. precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9 Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 16 del presente regolamento;
2. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
3. Si applica la detrazione di €. 200,00 alle abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore al 100%.

Art. 10 Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

Art.11 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale per quanto concerne la detrazione:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - d) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale.
2. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.
Tale equiparazione, deve comprovarsi mediante autocertificazione.

Art. 12
Aree divenute inedificabili

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate.

Art. 13
Valore aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n° 504/1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

CLASSIFICAZIONE DI ZONA	NORME DI ATTUAZIONE P.U.C.	VALORE IMMOBILIARE €/MQ
ZONA "A" CENTRO STORICO	ART. 6	32,00
ZONA "B1" COMPLETAMENTO	ART. 7	42,00
ZONA "B2" COMPLETAMENTO (PARZIALMENTE EDIFICATA)	ART. 8	36,00
ZONA "B3" COMPLETAMENTO (NUOVA INDIVIDUAZIONE)	ART. 8 Bis	36,00
ZONA "C" ESPANSIONE:		
ZONA "C1" ESPANSIONE RESIDENZIALE (AREE NON URBANIZZATE)	ART. 9	11,00
ZONA "C2" P.E.E.P. N. 1 (AREE RESIDENZIALI)	ART. 9	18,00
ZONA "C2" P.E.E.P. N. 2 (AREE RESIDENZIALI)	ART. 9	23,00
ZONA "C2" P.E.E.P. N. 2 (SERVIZI ANNESSI ALLA RESIDENZA)	ART. 9	41,00
ZONA "D" (NON URBANIZZATE)	ART. 10	5,00
ZONA "G2" SERVIZI GENERALI (IN ASSENZA DI PIANO ATTUATIVO)	ART. 12	5,00

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 6, c. 5, del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito ai sensi del precedente comma.
3. Non si procederà ad alcun rimborso se l'imposta è stata versata sulla base di un valore superiore rispetto a quelli definiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Per quanto riguarda le aree P.E.E.P. i valori da prendere come base imponibile sono quelli definiti nel contratto di compravendita.

5. Per le aree edificabili intercluse o per quelle che presentino una particolare conformazione, in ragione della quale non possa essere rilasciata la concessione edilizia, verrà applicata una riduzione del 30% sul valore definito con le modalità sopra specificate;
6. Nel caso in cui nell'area fabbricabile oggetto di tassazione, ricada una servitù di:
 - reti tecnologiche (acquedotto, fognature, linee elettriche ecc.);
 - viabilità;il valore delle stesse è ridotto del 20%.
7. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati con deliberazione della Giunta Municipale da adottare entro il termine previsto dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno.

Art.14 Versamenti

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione, che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione tributi, con le modalità stabilite dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n°504/1992;
 - b) il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo con il sistema bancario o in alternativa con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n°448/1998.

3. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.Lgs. n°223/2006. effettuare il versamento dell'imposta con il modello F24.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad € 12,00.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 270 del 1999.
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
8. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

ART. 15

Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006, è estesa a tutti i tributi comunali, l'istituto della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge n. 212/2000.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 è consentita la compensazione del credito maturato sul medesimo tributo. Per ottenere la compensazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 del regolamento generale delle entrate.
3. L'istanza dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto.

ART. 16

Dichiarazioni

1. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. l) n. 1), del D.Lgs. n° 446/97. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo n°463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n° 504/92.

ART. 17

Accertamento e nomina funzionario responsabile

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie .

Art. 18

Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se l'evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la

mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art.19 Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs.n.546 del 1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 20 Compensi speciali

1. Per i compensi speciali si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate.

Art.21 Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone

1. Non si procede alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone, così come previsto dalla legge n° 311/2004, in quanto il territorio di questo Comune non è ripartito in microzone.

Art. 22 Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 a 339, della legge 311/2004, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16.02.2005, il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.
2. Entro il termine di 90 giorni dall'individuazione di cui al precedente comma, il suddetto richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di accatastamento e/o aggiornamento.
3. La richiesta conterrà:
 - I dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
 - gli elementi oggetto della contestazione;
 - le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
 - la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

Art. 23
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni della sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso all'albo pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Margherita Galasso

IL SINDACO
F.to Gianfranco Baccoli

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.03.07 con atto n° 11
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05.04.07 al _____ con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il 01.01.07

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Margherita Galasso